

COMUNE DI TORGNON COMMUNE DE TORGNON

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 verbale prot. n. 750 (1-5-5) del 21.02.2019

Oggetto: Provvedimento in materia di imposte e tariffe.

L'anno duemiladiciannove ed il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore quattordici e minuti cinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giustificato
Perrin Daniel	Sindaco	X		
Machet Valeria	Vice Sindaco	X		
Gyppez Roberta	Assessore	X		
Perrin Stefano	Assessore		X	

Totale Presenti: 3

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Daniel PERRIN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 15:45 del medesimo giorno.

Oggetto: Provvedimento in materia di imposte e tariffe.

LA GIUNTA COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2018-2020 ultimo approvato;

PRESO ATTO del venir meno del blocco degli aumenti delle tariffe, dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comunale per il 2019 l'importo dei diritti e delle aliquote di imposta di seguito specificate;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali ed ulteriori norme sono contenute nello Statuto comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Relativamente all'approvazione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

AD UNANIMITA' di voti palesemente espressi

DELIBERA

1. **DI PRESENTARE E PROPORRE** al Consiglio Comunale quanto segue;
2. **DI CONFERMARE** il diritto fisso sugli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile e determinare in € 16,00 l'importo di tale diritto fisso, di cui al punto 11-bis della tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, per gli accordi di separazione consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile;
3. **DI CONFERMARE** il diritto speciale per l'emissione della carta di identità elettronica (CIE)

nell'importo di €. 22,00 per il primo rilascio e succ. di cui €. 16,79 (=13,76+iva) da riversarsi a cura del Comune al Ministero dell'Economia e delle Finanze, quali diritti statali per la fornitura, produzione e spedizione dei supporti, in quanto dall'emissione della CIE non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 7-vicies quater, comma 6°, D.L. 31 gennaio 2005, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43 n. 7;

4. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 e quindi a valere dal 01.01.2019 le aliquote di imposta, tariffe, tributi, diritti e prezzi pubblici in vigore nell'anno 2018 (con relative scadenze mensili da intendersi però riferite al 2019), confermando altresì la gratuità del servizio scuolabus, nonché, ai sensi dell'art. 12, comma 6, delle NTA la corresponsione pecuniaria per posto auto di cui alla dgc 64/2015 (in caso di "prima casa" pari ad €. 4.000,00, mentre in caso di "seconda casa" pari ad €. 8.000,00 per la "prima casa" dunque prevedendosi un valore di riferimento pari al 50% di quello della "seconda casa");
5. **DI CONFERMARE** il seguente riordino dei diritti minori: a) diritto per ricerche di provvedimenti, atti e documenti antecedenti l'ultimo quinquennio e dunque trasferiti nell'archivio di deposito del Comune: €. 25,00 cadauno, b) diritto per ricerche di provvedimenti, atti e documenti antecedenti l'ultimo quinquennio trasferiti nell'archivio Storico del Comune: €. 25,00 cadauno, c) diritto di riproduzione: €. 0,10 per facciata di formato A4 in bianco e nero, €. 0,20 per facciata di formato A4 a colori, €. 0,20 per facciata di formato A3 in bianco e nero, €. 0,40 per facciata di formato A3 a colori, d) diritto Certificati di Destinazione Urbanistica: €. 11,00 fino a n. 20 mappali, €. 21,00 da n. 21 mappali e fino a n. 40 mappali, €. 26,00 oltre i n. 40 mappali, €. 30,00 CDU urgente (entro le 24h), e) diritto certificati numeri civici e certificati per classazione ai fini IVA: €. 11,00, f) importo del diritto previsto per le SCIA (rif. D.L. 18.01.1993, n. 8 – L. 19.03.1993, n. 68), permessi di costruire, pareri membro esperto, così come per altri certificati, autorizzazioni, segnalazioni od attestazioni in materia urbanistico-edilizia non specificamente contemplati: €. 52,00;
6. **DI CONFERMARE** la tariffa giornaliera sosta camper di €. 9,00;
7. **DI COSI' DETERMINARE** le tariffe (al netto dell'IVA 10%) del servizio idrico integrato, per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura del servizio pari al 100% del costo, cui verranno sommate le componenti UI1, UI2 ed UI3:

A

	Acquedotto (comprensivo di € 0,0461 – analisi acque)	Fognatura	Depurazione acque reflue	Quota fissa per ogni unità servita
Scaglioni / mc	€ / mc	€ / mc	€ / mc	€/ unità
0 → 100	0,13	0,0524	0,5736	8,24
101 → 200	0,14			
201 → 300	0,16			

Oltre i 300	0,25			
-------------	------	--	--	--

B

tariffa (al netto dell'IVA 10%) per il consumo di acqua potabile per le stalle utilizzate da aziende agricole: quota fissa: € 2,38 - acqua potabile € / mc 0,05 ;

8. **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta Municipale Propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESCLUSI DALL'IMU
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 ‰
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	4,00 ‰
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,00 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (quota riservata esclusivamente allo Stato)	7,60 ‰
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti o professioni, utilizzati direttamente dal possessore e relative pertinenze	5,60 ‰

9. **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
10. **DI DARE ATTO** che la TASI non è applicata nel 2019 nel Comune, a seguito dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e della non applicabilità dell'imposta agli altri fabbricati;
11. **DI DARE ATTO** che pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

12. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2019 le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

13. **DI APPROVARE** le tariffe TARI relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

TARIFFE 2019		
UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare	Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/utenza)
Famiglie di 1 componente	0,547	14,82
Famiglie di 2 componenti	0,627	25,08
Famiglie di 3 componenti	0,718	26,22
Famiglie di 4 componenti	0,752	27,93
Famiglie di 5 componenti	0,798	28,50
Famiglie di 6 o più componenti	0,855	29,07

TARIFFE 2019				
UTENZE NON DOMESTICHE				
Attività produttive		Tariffa fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2870	0,5520	0,839
2	Campeggi, distributori carburanti	0,4600	0,8280	1,288
3	Stabilimenti balneari	0,2870	0,7360	1,023
4	Esposizioni, autosaloni	0,2760	0,5750	0,851
5	Alberghi con ristorante	0,0460	1,5870	1,633
6	Alberghi senza ristorante	0,1150	1,3680	1,483
7	Case di cura e riposo	0,6320	1,0120	1,644
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,4370	0,7360	1,173
9	Banche ed istituti di credito	0,4020	0,7360	1,138
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,1150	1,2190	1,334

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,1380	1,2070	1,345
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,2870	1,0120	1,299
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,5750	1,2650	1,84
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5750	0,9200	1,495
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,3450	1,3800	1,725
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,1150	1,6670	1,782
17	Bar, caffè, pasticceria	0,1030	1,6560	1,759
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,0570	1,4260	1,483
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,1380	1,4600	1,598
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,0110	1,6790	1,69
21	Discoteche, night club	0,690	1,403	2,093
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,862	0,000	0,862

14. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 1 rata:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	Unica soluzione	31 gennaio 2020

15. **DI MODIFICARE** il comma 6 dell'art. 10 del regolamento TARI come segue:

ARTICOLO VIGENTE:

Art. 10 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
 - per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, come segue:
 - a. due occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a **35 mq**;
 - b. tre occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra **35 e 70 mq**;
 - c. quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è superiore a **70 mq**.

Tali presunzioni si intendono assolute e non contestabili dall'utente.

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

ARTICOLO PROPOSTO:

Art. 10 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
 - per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, come segue:
 - a. quattro occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è uguale o inferiore a 35 mq;
 - b. sei occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli accessori, è compresa tra 35 e 70 mq;
 - c. otto occupanti se la superficie calpestabile della parte abitativa dell'alloggio, esclusi gli

accessori, è superiore a 70 mq.

Tali presunzioni si intendono assolute e non contestabili dall'utente.

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Determinazione del segretario comunale n. 15 del 21.02.2019

In ottemperanza al principio di separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 22/2010 e dell'art. 46 della L.R. 54/1998, si dispongono gli adempimenti di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., quindi in esecuzione della deliberazione G.C. 15/2019 si dispongono gli adempimenti conseguenti, tra cui la comunicazione al Ministero dell'Economia delle aliquote d'imposta.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Il Sindaco
f.to Daniel PERRIN



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 21.02.2019.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 21.02.2019 al 08.03.2019.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)